

IN EVIDENZA

Il quadro normativo in materia di appalti di lavori da eseguirsi in spazi confinati o sospetti di inquinamento

Lorenzo Maria Pelusi, p. 2

Criticità operative e normative della procedura di certificazione negli ambienti confinati

Gabriele Bubola, p. 4

Dal lavoro negli spazi confinati agli ambienti di co-working

Giada Benincasa, p. 6

COMMENTI BREVI

Un utile contributo dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in materia di certificazione

Federica Capponi, p. 8

SCHEDE TECNICHE

La certificazione dei contratti concernenti attività all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – Domande e risposte

Gabriele Bubola, p. 9

Requisiti per operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011

Lorenzo Maria Pelusi, p. 15

Definizione e criteri per identificare gli ambienti confinati e sospetti di inquinamento

Giada Benincasa e Irene Tagliabue, p. 17

DOCUMENTI

p. 18

Dieci anni di Testo Unico di sicurezza, ma ancora molto da fare per la cultura della prevenzione



Michele Tiraboschi

Recenti fatti di cronaca (da ultimi i tragici casi del porto industriale di Livorno e della Lamina S.p.A di Milano) e una doverosa riflessione sul senso del nostro lavoro a Modena ci spingono a rilanciare un momento di approfondimento periodico sui cambiamenti del lavoro e sul ruolo delle Commissioni di certificazione istituite dalla legge Biagi. La nostra Commissione DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro) istituita presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia nasce in realtà molto prima, nel 2000, nell'ambito di una pionieristica intesa di carattere sperimentale promossa dalla Regione Emilia Romagna - Assessorato Attività Produttive e il Centro Studi Internazionali e Comparati della Università di Modena e Reggio Emilia, allora diretto dal Professor Marco Biagi (www.adapt.it, indice A-Z, voce Certificazione). Anche per questo pensiamo di dover rimanere in prima linea nella progettazione ed evoluzione della normativa e delle prassi di riferimento. Cosa possibile solo ascoltando e confrontandoci con imprese e operatori qualificati in grado di garantire alla certificazione la sua vera e unica funzione, quella di semplificare l'attuazione del dato normativo dando certezze a imprese e loro collaboratori.

Come primo tema proponiamo quello della certificazione negli ambienti confinati. Un tema solo

apparentemente di nicchia che bene può invece aiutare a comprendere, nella contrapposizione di contesti e modelli organizzativi, il moderno lavoro negli spazi di co-working e in ambienti aperti che escono dal perimetro della fabbrica o dall'ufficio. La normativa sugli ambienti confinati si caratterizza in effetti, almeno nelle originarie intenzioni del legislatore, come un tentativo di moderne tecniche di tutela che non inseguono più, con fatica e con basso tasso di effettività, il singolo lavoratore occupandosi piuttosto di mettere a regime un vero e proprio sistema di qualificazione delle imprese per escludere dal mercato quelle meno idonei a garantire efficienza, produttività, qualità dei servizi e processi e tutela del lavoro. La realtà applicativa della normativa sulla certificazione degli appalti/subappalti in luoghi confinati o a sospetto di inquinamento si è tuttavia rivelata nella prassi qualcosa di molto diverso. L'impressione, a dieci anni dalla approvazione del Testo Unico di sicurezza e salute sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n.81), è sempre più quella di gestire una procedura formale, particolarmente onerosa per le imprese e però poco utile per una corretta ed effettiva gestione dei rischi e delle rilevanti responsabilità in capo alle imprese che il Legislatore cerca di prevenire tramite la certificazione.

 [@Michele_ADAPT](https://twitter.com/Michele_ADAPT)

IN EVIDENZA

Il quadro normativo in materia di appalti di lavori da eseguirsi in spazi confinati o sospetti di inquinamento



Lorenzo Maria Pelusi

Con il termine “**ambienti confinati**” si devono intendere, ai sensi dell'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008 le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio. Sono invece qualificati come “**ambienti sospetti di inquinamento**”, a norma degli articoli 66 e 121 del d.lgs. n. 81/2008, tutti quegli ambienti – come pozzi, fogne, cunicoli, camini, fosse, gallerie, recipienti, condutture, caldaie e simili – in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri o di vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Per le lavorazioni da eseguirsi in questi ambienti – ad alto rischio di infortunio (il più delle volte intossicazione, contaminazione o asfissia) o in cui le operazioni di recupero di un lavoratore infortunato sono rese ostiche

dalla conformazione dei luoghi – il legislatore ha introdotto una disciplina speciale al fine di garantire una rafforzata tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si tratta del **D.P.R. n. 177/2011**, il quale regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In particolare viene previsto al primo comma dell'art. 2 del D.P.R. che qualsiasi attività lavorativa in questo settore, anche se eseguita direttamente e senza il ricorso ad appalti, può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di alcuni requisiti, il primo dei quali è **l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.** In caso di lavori eseguiti da imprese familiari o lavoratori autonomi, è richiesta l'integrale applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce come facoltative – al di fuori del settore in esame – la sorveglianza sanitaria e la formazione per questi soggetti.

Altro requisito è che **almeno il 30% della forza lavoro impiegata in questi lavori abbia esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e sia assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.** Quest'ultima condizione può alternativamente essere adempiuta tramite la preventiva certificazione, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. n. 276/2003, dei contratti di lavoro riconducibili a tipologie contrattuali diverse dal tempo indeterminato o dei contratti di appalto. Si precisa, inoltre, che il requisito dell'esperienza almeno triennale, ma non anche quello relativo alla tipologia contrattuale, deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.

Vengono poi previsti, come ulteriori requisiti, l'avvenuta effettuazione di attività di **informazione e formazione**, mirate ai rischi specifici delle attività svolte in questi ambienti, da parte di tutto il personale (ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), il possesso di **dispositivi di protezione individuale**,

strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi suddetti, l'avvenuta effettuazione di attività di **addestramento all'uso** corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, nonché l'avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato relativamente alla **applicazione di specifiche procedure di sicurezza**.

Sono inoltre previsti come obbligatori in questo settore sia il rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di **Documento unico di regolarità contributiva**, sia l'**integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore** – compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo – con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ulteriore forma di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è costituita dalla previsione di cui al terzo comma dell'art. 3 del DPR, secondo cui durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati **deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati**, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Una diversa forma di tutela, che si potrebbe definire di prevenzione indiretta, consiste in un controllo esterno, da parte di enti terzi come le Commissioni di certificazione dei contratti, circa la legittimità dei contratti più "a rischio" nella catena degli affidamenti dei lavori da svolgere negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. **In particolare è previsto l'obbligo di certificare, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di subappalto – i quali devono peraltro esser stati preventivamente oggetto di espressa autorizzazione del committente – relativi a lavori da eseguirsi in tali ambienti.** Tale certificazione deve tenersi distinta da quella di cui si è già detto, concernente i contratti di lavoro atipici (ovvero diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) con i quali sono impiegati dalla società appaltatrice i lavoratori destinati a operare in detti spazi, anch'essa obbligatoria al superamento di determinate soglie percentuali.

Infine sono previsti due obblighi operanti esclusivamente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica. Il primo consiste in una **attività di puntuale e dettagliata informazione che il committente deve porre in essere**, prima dell'accesso nei luoghi in questione, in favore di tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi. In particolare detta informazione deve avere **ad oggetto le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad**

operare gli esecutori dei lavori, tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, **e le misure di prevenzione e emergenza adottate dal committente** in relazione alla propria attività. Detta attività informativa deve essere realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. La norma, tuttavia, non precisa se per giorno debba intendersi la giornata solare o quella lavorativa, né se detta attività informativa possa non essere effettuata tutte le volte in cui l'affidamento ricada, entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, su soggetti che abbiano già operato nei medesimi luoghi di lavoro del committente per attività analoghe.

Il secondo adempimento richiesto al datore di lavoro committente, infine, è quello di **individuare un proprio rappresentante**, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento prescritte dal DPR. Questo rappresentante, che deve essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, è **chiamato a vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e a limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente**.

 @lorempel

Criticità operative e normative della procedura di certificazione negli ambienti confinati



Gabriele Bubola

L'intento del presente contributo è quello di fare il punto su alcune criticità operative e normative emerse nei sei anni di svolgimento di attività certificatoria ricollegata all'obbligo previsto dal D.P.R. n. 177/2011.

Un primo aspetto concerne la natura stessa del **compito attribuito alla Commissione di certificazione**: da un punto di vista letterale, il D.P.R. n. 177/2011 prevede l'intervento della Commissione di certificazione al fine di certificare il contratto di lavoro "atipico" o di appalto e subappalto. Seguendo quindi una interpretazione di carattere meramente letterale, la Commissione sembrerebbe doversi limitare ad una analisi della rispondenza del contratto stipulato tra le parti al tipo contrattuale prescelto. Secondo tale impostazione, sarebbe allora già di per sé difficile ammettere, specie per i contratti di appalto e subappalto, che la Commissione possa procedere ad una verifica della concreta ed effettiva riconducibilità del rapporto alla tipologia contrattuale adottata contrattualmente. Difatti, il Decreto prevede un intervento della Commissione preliminare rispetto all'inizio dello svolgimento delle attività in spazi confinati ed a rischio di inquinamento.

Il controllo di legittimità sul documento contrattuale è certamente importante, in quanto può consentire di rilevare l'illegittimità di talune clausole dei contratti di (sub)appalto: l'invasività dei controlli da parte dell'appaltatore, formulazioni del prezzo in contrasto con la disciplina dell'appalto o, ancora, la mancata

esposizione dei costi della sicurezza, con conseguente nullità del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, d.lgs. n. 81/2008. Non appare, però, tale da giustificare un siffatto intervento, di carattere appunto preventivo ed obbligatorio. Se, invece, usciamo dalla interpretazione letterale del D.P.R., allora l'intervento della Commissione assume certamente maggior spessore. Infatti, permettendo alla Commissione una valutazione anche di aspetti che esulano dal mero documento contrattuale si consentono **valutazioni preliminari ad un organo tecnico indipendente, fermo restando comunque i controlli e le responsabilità di legge in carico al committente principale**.

L'esperienza pratica, infatti, dimostra l'importanza della acquisizione del DVR, del POS (ove necessario), delle misure di emergenza approntate dall'impresa esecutrice nonché dei documenti volti a fare emergere la "qualificazione" della squadra di lavoro potenzialmente utilizzabile nelle lavorazioni pericolose (idoneità sanitarie, specifici attestati di formazione, sussistenza di almeno un lavoratore con le caratteristiche di preposto, possibilità di formare una squadra di lavoro nella quale almeno il 30% dei lavoratori ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed esperienza triennale). Ciò permette, infatti, **un intervento attivo della Commissione finalizzato alla**

rilevazione di alcune sanabili carenze. A mero titolo esemplificativo, si evidenzia quale tema particolarmente rilevante da un anno a questa parte quello relativo all'aggiornamento della formazione, essendo ormai decorsi più di cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Inoltre, tale approccio della Commissione consente di poter operare una **scrematura del gruppo di imprese abilitate ad operare nel settore**, escludendo nei fatti tutte quelle non in grado di sostenere l'iter certificatorio.

Per una effettiva qualificazione delle imprese del "settore" si ritiene poi che l'attività di verifica delle Commissioni di certificazione debba essere accompagnata da un controllo il più serrato possibile, da parte degli enti di vigilanza, sulle lavorazioni rientranti all'interno del D.P.R. n. 177/2011. Infatti, nel settore è forte la sensazione per cui solamente una parte dei lavori soggetti alla prescrizione normativa risultano effettivamente eseguiti da aziende qualificate e, laddove necessario, previa sottoposizione dei contratti alla procedura di certificazione, che infatti sembra essere vissuta dalle aziende "diligenti" più in termini di mero adempimento burocratico che di effettiva qualificazione.

Un secondo macro tema pratico particolarmente rilevante da un punto di vista pratico concerne le **tipologie contrattuali utilizzabili**

per il reperimento della forza lavoro.

Il **D.P.R.**, infatti, **prevede la presenza di personale assunto a tempo indeterminato** in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa prevedendo per le altre tipologie contrattuali l'obbligo di certificazione. Ciò che non è chiaro, anzitutto, è se sia possibile utilizzare o meno **lavoratori "indiretti" ossia, in particolare, somministrati o distaccati.**

Una risposta di carattere negativo, che porta a ritenere pertanto sussistere per le attività *de quo* un implicito divieto normativo all'utilizzo di lavoratori non assunti direttamente dall'impresa esecutrice, potrebbe essere ritenuta anacronistica rispetto al contesto generale. D'altra parte, una siffatta lettura potrebbe apparire giustificata dalle specifiche esigenze di tutela della sicurezza lavoratori, che si ritengono maggiormente tutelati da forme di lavoro "diretto" e stabile.

Laddove, invece, si ritenga legittimo l'utilizzo di lavoratori somministrati o distaccati, si pone il concreto problema della "soglia" di certificazione, ossia se tali contratti debbano essere sempre e comunque preventivamente oggetto di apposita procedura di certificazione

oppure solamente nel caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Da ultimo, ma in realtà cronologicamente prioritario agli aspetti precedenti, è il tema della **collaborazione con gli organi ispettivi in conseguenza degli oneri di comunicazione a carico della Commissione nei confronti della ITL competente.**

Sul punto, non pare esservi dubbio che si debba applicare la disciplina ordinaria prevista all'interno del d.lgs. n. 276/2003, che impone in capo alle Commissioni un onere di comunicazione che assolve alla importante funzione di raccordo tra queste e le autorità ispettive.

Tale disciplina, però, è stata congegnata nel 2003 in occasione della introduzione dell'istituto della certificazione e concerneva specifiche ipotesi di contratti "atipici" e contratti di appalto, attivabili su base volontaria ed anche successivamente all'inizio della esecuzione del contratto stesso, senza alcuna necessità di intrinseca urgenza.

Nel caso delle lavorazioni soggette alla disciplina del D.P.R., invece, la certificazione ha carattere obbligatorio e preventivo ed investe, inoltre e molto spesso, lavori improcrastinabili in quanto caratterizzati da esigenze di

ripristino e salvaguardia degli impianti e della produzione, o da esigenze di sicurezza del lavoro. Anche laddove poi non vi siano tali urgenze, molto spesso le aziende arrivano alla sottoscrizione del contratto "all'ultimo" e con tempistiche ben precise di lavoro onde evitare l'accavallamento di tali attività con altre già preventivate.

In un tale contesto, dunque, la Commissione è chiamata ad operare con la massima celerità possibile, considerato che l'ordinaria rituale tempistica della procedura di certificazione rischia di essere sostanzialmente inconciliabile con lo svolgimento dei suddetti lavori. Ne consegue, pertanto che, fermo restando gli oneri di comunicazione di cui sopra, anche gli enti ispettivi a loro volta sono chiamati a produrre le eventuali osservazioni di legge nel giro di qualche giorno. Ciò comporta il rischio di ulteriore aggravio dell'attività degli ispettori stessi o, in mancanza di tempestiva risposta, di inefficacia del raccordo tra i diversi enti, posto che a poco evidentemente servirebbero osservazioni rimesse a provvedimento già emesso ed a lavori ultimati.

 @GBubola

Dal lavoro negli spazi confinati agli ambienti di co-working: alla ricerca di nuove regole e identità per i “luoghi” del lavoro



Giada Benincasa

C'è ancora un chiaro confine tra ambiente di lavoro e ambiente esterno? È questo il principale interrogativo che accompagna ogni tentativo di inquadrare i nuovi tempi moderni e valutare l'impatto delle tecnologie di ultima generazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Anche per questo non è un paradosso, a dieci anni esatti dalla approvazione del Testo Unico del 2008, partire nella nostra riflessione su un argomento solo apparentemente di nicchia come quello degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Il rischio, infatti, non è solo quello di perdere definitivamente uno dei tratti distintivi del lavoro del Novecento industriale, e cioè la fabbrica o l'ufficio, ma anche le relazioni, i ruoli, le identità e le reti di protezione e sicurezza che dentro i luoghi di lavoro venivano a costruirsi in termini di comunità. In un mercato del lavoro in rapida evoluzione, dove i lavoratori autonomi sono portati a darsi struttura e ordine, cercando ciò che più somiglia ad un ufficio, e dove per contro i dipendenti aziendali, con orari e gerarchia, ambiscono ad una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, persistono “non luoghi” di lavoro come gli spazi confinati che, periodicamente, salgono all'onore delle cronache a causa di gravi incidenti e morti sul lavoro. Contesti di lavoro che possono

insegnarci molto, rispetto al tentativo di apprestare nuove regole e tutele per il lavoro che cambia, proprio in ragione del loro essere puro spazio fisico ma “non luogo” di lavoro in quanto terreno neutro perché privo di presidi umani e relazionali.

La normativa sugli ambienti confinati e sospetti di inquinamento si caratterizza, almeno nelle originarie intenzioni del legislatore, come un tentativo di moderne tecniche di tutela che non inseguono più, con fatica e con basso tasso di effettività, il singolo lavoratore occupandosi piuttosto di mettere a regime un vero e proprio sistema di qualificazione (e dunque selezione) delle imprese per escludere dal mercato quelle meno idonee a garantire, nelle operazioni che devono realizzarsi dentro “non luoghi” di lavoro, la tutela della sicurezza delle persone che sono chiamate svolgere attività di manutenzione o pulizia spesso in regime di appalto o subappalto.

L'art. 27 del D.lgs. 81/2008, infatti, disegna un Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di selezionare aziende e lavoratori destinati ad operare in un dato settore produttivo sulla base di standard di sicurezza e qualità sostanziali. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza

sul lavoro, di cui all'art. 6 del D.lgs. 81/2008, ha individuato i settori e i criteri “finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati”. I settori che richiedono una maggiore attenzione in tal senso sono l'edilizia, la sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, la somministrazione di lavoro, i call-centre (lavoratori autonomi economicamente dipendenti), la ristorazione collettiva, i trasporti, la vigilanza privata e appunto gli ambienti confinati (in relazione ai quali non è ammesso il ricorso a subappalti se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni).

In caso di esternalizzazione di lavorazioni in luoghi confinati o sospetti di inquinamento, il DPR 177/2011 – tramite il quale si sono individuati i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore degli ambienti confinati – ha cercato di arginare il ricorso a forme di lavoro precario e poco qualificato in favore di una forza lavoro stabile e in possesso di adeguate competenze

professionali utili a garantire gli obiettivi di prevenzione anche sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale sistema di qualificazione, con rilevanti implicazioni anche in termini di organizzazione, benessere e responsabilità di impresa, si propone di valorizzare la distinzione (ben nota nella letteratura sociologica: vedi Marc Augé) tra *spazio*, neutro e di passaggio, e *luogo*, caratterizzato invece da una dimensione storico-personale in cui tessiamo relazioni di senso in grado di valorizzare la centralità della persona rispetto al contesto in cui per esempio si svolge un lavoro o una operazione.

Emblematica, da questo specifico punto di vista, è allora l'accostamento tra gli spazi confinati, per definizione chiusi, limitati, pericolosi, e gli spazi di *co-working* che, per quanto aperti e non limitati, rimangono nondimeno particolarmente rischiosi in termini di salute e sicurezza per chi vi lavora in quanto "non luoghi" e cioè contesti privi di identità e, non di rado, di dinamiche comunitarie e relazionali tra persone. La verità, infatti, è che una vera politica di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro impone di trasformare gli *spazi* (di transizione) in *luoghi* (di lavoro), fatti di identità professionali, ruoli, reti di e relazioni. È solo attraverso il concetto di *luogo* identificato come spazio identitario che riusciamo a superare i limiti attuali nella gestione di semplici spazi di lavoro.

Invero, in un mercato del lavoro in cui la distinzione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno perde via via sempre più rilievo si corre il rischio di rinunciare non

solo ad una adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ma anche all'identità stessa del luogo di lavoro che permette di instaurare relazioni di senso in un'ottica di benessere e comunità.

Paradossalmente gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento nonostante siano per loro natura e conformazione luoghi con un più elevato rischio in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, possono considerarsi maggiormente tutelati proprio in virtù del fatto che sono definiti e dettagliati all'interno della normativa di riferimento, nonostante i risvolti pratici spesso problematici.

Le implicazioni che tali contesti hanno sulle scelte organizzative aziendali, infatti, sono perlopiù ancorate al tipo di ambiente in cui viene svolta la lavorazione. Si assiste, nel caso degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, ad un restringimento del campo di azione delle nuove forme di lavoro – caratterizzate spesso da accordi di lavoro agile e, per contro, ad una puntuale previsione di cautele aggiuntive rispetto alle normali precauzioni in materia di salute e sicurezza, con evidenti ricadute in termini di responsabilità personali nonché di carattere penale-amministrativo delle imprese.

Ipotizzare una organizzazione dei nuovi ambienti di lavoro, aperti e fluidi, non solo attraverso norme e precetti di legge ma anche tramite presidi istituzionali e relazionali, come per esempio piani di welfare aziendale e forme di rappresentanza collettiva, potrebbe scongiurare quel rischio insito nelle nuove forme di lavoro connesso alla

perdita di identità e di relazioni che i nuovi ambienti di lavoro sembrano non curare.

Invero, gli spazi di *co-working* e gli spazi aperti potrebbero essere annoverati tra quei settori individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per una maggiore tutela in termini di sicurezza sul lavoro in cui viene previsto un particolare sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che obbliga le aziende che intendono operare in tali settori ad ottenere la qualificazione attraverso un adeguamento del proprio modello di organizzazione a determinati standard di sicurezza e benessere organizzativo generalmente inteso.

In tal senso, anche **la previsione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, quale esimente da responsabilità amministrativa e strumento di garanzia di un luogo all'insegna del benessere organizzativo e della salute e sicurezza dei lavoratori, potrebbe essere vista come una soluzione lungimirante perché in grado di definire i principali criteri, le responsabilità e le modalità per una gestione integrata (informazione, formazione e addestramento) dell'accesso negli spazi confinati o sospetti di inquinamento da un lato, o dell'introduzione di forme di lavoro agile, dall'altro.**

Ripensare un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza, al fine di incrementare la prevenzione degli eventi incidentali per i dipendenti e per tutti i lavoratori – nonché le situazioni di emergenza – avrebbe **notevoli benefici anche in termini di produttività del**

lavoro ed efficienza organizzativa in quanto si otterrebbe una maggiore sicurezza sostanziale, a discapito dei molti formalismi burocratici, più competitività e selezione dei

soggetti abilitati ad operare nei settori di riferimento con un contestuale abbattimento delle forme imprenditoriali *borderline* che si reggono sul *dumping* contrattuale e sulla demolizione

dei diritti della persona che lavora.

 @BenincasaGiada

COMMENTI BREVI

Un utile contributo dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in materia di certificazione



Federica Capponi

Lo scorso 12 febbraio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 4 al fine di esplicitare la non idoneità a produrre gli effetti previsti dalla legge di quei provvedimenti di certificazione, tanto di contratti di lavoro quanto di contratti di appalto o subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, deliberati da Commissioni di Certificazione costituite presso Enti Bilaterali afferenti ad associazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Pertanto, in presenza di simili provvedimenti, non opponibili ai terzi e agli organi di vigilanza ai fini civili, amministrativi, previdenziali e/o fiscali, gli Organi ispettivi, potranno operare senza tenere minimamente in considerazione gli stessi e adottando le misure, anche sanzionatorie, che riterranno necessarie. Sebbene l'art. 2 lett. h) dello stesso D. Lgs. 276/2003, che ha introdotto l'istituto della certificazione dei contratti nel nostro ordinamento, affermi chiaramente che, ai fini degli effetti previsti dal suddetto decreto legislativo, per "enti bilaterali" si devono intendere gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative», l'INL ha ritenuto necessario intervenire con apposita circolare a causa di segnalazioni ricevute inerenti alla certificazione da parte di «pseudo Enti bilaterali» privi dei requisiti descritti per svolgere l'attività. Anche gli Organi ispettivi si stanno dunque concentrando nel contrasto al fenomeno della cosiddetta contrattazione pirata, laddove quest'ultima si sviluppa in violazione delle disposizioni di legge, con prevedibili ripercussioni sulla legittimità dei rapporti di lavoro instaurati da chi vi fa rinvio. È di poco antecedente, infatti, la circolare n. 3/2018 dell'INL che ha avuto ad oggetto gli effetti prodotti dalla mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. D'altra parte il fenomeno risulta in evidente espansione, se si considerano i quasi 900 CCNL attualmente vigenti depositati al CNEL, i cui effetti distorsivi dell'economia (il cosiddetto *dumping* contrattuale) sono stati più volte lamentati anche dalle Parti Sociali.

 @FedericaCapponi

SCHEDE TECNICHE

La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011

Domande e risposte

A cura di Gabriele Bubola

Il DPR n. 177/2011, rendendo obbligatoria, anzitutto, la certificazione dei contratti di appalto e subappalto, ha sollevato diversi dubbi applicativi: nella tabella che segue sono pertanto riportate alcune delle domande poste con maggior frequenza alla Commissione di certificazione istituita presso il Centro Studi

Internazionali DEAL del Dipartimento di Economia Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia, a cui si è tentato di dare risposta.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti le domande possono essere inviate a certificazionecontratti@unimore.it.

| | |
|---|---|
| Cosa si intende per “contratto certificato”? | Per “contratto certificato” si intende il contratto che è stato oggetto di apposita procedura di certificazione conclusasi positivamente, ossia con il rilascio di un provvedimento di accoglimento della relativa istanza. |
| Quali contratti devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi del DPR n. 177/2011? | Devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi del DPR n. 177/2011, i seguenti contratti, ove concernenti attività anche da svolgersi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento: A) contratti di lavoro : secondo una interpretazione che appare coerente con il tenore letterale della norma, è necessario certificare i contratti di lavoro non standard (non a tempo indeterminato) fino ad avere almeno il 30% dei lavoratori con contratto di lavoro standard o, in alternativa, certificato. In ogni caso, viste le finalità sottese all'emanazione del DPR n. 177/2011, appare opportuna la certificazione di tutti i contratti di lavoro non standard (ovviamente relativi ai lavoratori che operano concretamente all'interno del luogo confinato); B) contratti di appalto/subappalto : sulla base della interpretazione letterale della norma, sembrerebbe obbligatoria la certificazione di tutti i contratti di appalto. Appare però maggiormente coerente con la ratio del DPR n. 177/2011 limitare l'obbligo di |

| | |
|---|--|
| | <p>certificazione dei contratti di appalto all'ipotesi in cui si verificano interferenze tra le organizzazioni del committente e dell'appaltatore nel luogo confinato. Al di fuori di tale ipotesi, la certificazione non risulterebbe dunque obbligatoria, sebbene opportuna. Nessun dubbio, invece, sulla obbligatorietà della certificazione del contratto di subappalto per attività da svolgersi, in toto o in parte, all'interno di un luogo confinato.</p> |
| <p>Chi si occupa della certificazione dei contratti?</p> | <p>Gli organi abilitati a certificare i contratti relativi ad attività da svolgersi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento sono individuati dagli artt. 76 e 77 del d.lgs. n. 276/2003. In particolare, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie; • gli enti bilaterali legittimati; • le direzioni territoriali del lavoro e le province; • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; • i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. <p>Le commissioni universitarie hanno competenza nazionale, le altre soltanto settoriale/territoriale.</p> |
| <p>Come funziona la procedura di certificazione? Quanto tempo decorre tra la presentazione della istanza e la relativa certificazione?</p> | <p>In linea generale, occorre inviare alla Commissione una istanza congiunta (sottoscritta, pertanto, da ambo le parti del contratto oggetto di richiesta di certificazione), oltre ai documenti che dovranno essere oggetto di valutazione.</p> <p>Ogni commissione ha un proprio regolamento che ne disciplina l'attività. Anche il tempo di "lavorazione" delle posizioni e di emissione del provvedimento di certificazione dipende dalla Commissione incaricata, considerato che il DPR n. 177/2011 non si occupa della tempistica del procedimento di certificazione e che l'art. 78, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 276/2003 prevede il termine (meramente ordinatorio) di 30 giorni dal ricevimento della istanza per la conclusione del procedimento di certificazione. La Commissione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, considerato che l'ordinaria tempistica della procedura di certificazione rischia di essere sostanzialmente inconciliabile con lo svolgimento dei lavori di cui ai contratti oggetto di certificazione, talvolta improcrastinabili in quanto caratterizzati da esigenze di ripristino e salvaguardia degli impianti e della produzione, o da esigenze di sicurezza del lavoro, ha adottato una procedura speciale (in questo senso l'art. 23 bis del Regolamento), in modo tale da poter emettere, nel giro di qualche giorno ed esaminata la documentazione rimessa, un provvedimento di carattere</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>temporaneo, abilitante allo svolgimento delle attività all'interno dei luoghi confinati o a rischio di inquinamento.</p> <p>Il provvedimento temporaneo evita che la procedura di certificazione si traduca in un ostacolo burocratico allo svolgimento di attività all'interno del luogo confinato o a rischio di inquinamento.</p> <p>Al tempo stesso, tale provvedimento "interlocutorio" consente alla Commissione di procedere con ulteriori verifiche istruttorie (come lo svolgimento di un sopralluogo, ove tecnicamente e temporalmente possibile, l'acquisizione di dichiarazioni delle parti piuttosto che di documenti originariamente non trasmessi ma dei quali si può presumere l'esistenza – come ad esempio il possesso di un DURC in corso di validità →) funzionali, poi, all'emissione del provvedimento definitivo.</p> |
| <p>Quando va certificato il contratto? Prima o dopo la stipula? E se può essere certificato dopo, deve contenere una clausola di efficacia subordinata alla sua certificazione?</p> | <p>È opportuno che il contratto venga certificato successivamente alla sua stipula.</p> <p>Dal momento in cui le parti identificano il luogo come confinato o a rischio di inquinamento, la certificazione del contratto costituisce un presupposto per la sua efficacia, considerato che, in mancanza, non è possibile operare per il subappaltatore all'interno del luogo confinato stesso. Ne consegue la necessità di sottoporre il contratto alla procedura di certificazione antecedentemente all'inizio della sua esecuzione.</p> <p>Una volta evidenziata, nel documento contrattuale, la possibilità che l'attività si svolga all'interno di un luogo confinato o a rischio di inquinamento, non appare necessaria l'introduzione di una apposita clausola che ne subordini l'efficacia alla sua certificazione, sebbene questa sia da ritenersi opportuna, anche al fine di mettere a conoscenza il subappaltatore dell'obbligo di certificazione.</p> |
| <p>Chi è tenuto a far certificare il contratto?</p> | <p>L'istanza di certificazione deve essere presentata congiuntamente dalle parti firmatarie del contratto oggetto della richiesta di certificazione. L'attivazione della procedura di certificazione è possibile se almeno una delle parti ha preventivamente attivato una Convenzione che disciplina l'utilizzo del servizio di certificazione.</p> <p>Nei fatti, gli oneri di comunicazione della documentazione necessaria ai fini della procedura possono essere gestiti anche da parte di una sola azienda. Nel caso in cui l'impresa esecutrice dei lavori da svolgersi all'interno del luogo confinato sia in subappalto, l'onere di certificazione grava su questa nonché sul subappaltante e non è quindi necessario un intervento diretto del committente principale, il quale comunque è</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>tenuto a vigilare affinché il contratto di subappalto ottenga la prescritta certificazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DPR n. 177/2011.</p> |
| <p>Nel caso sia presente una stazione appaltante, quale è il soggetto tenuto ad attivare la procedura di certificazione? La stazione appaltante o l'impresa affidataria specializzata?</p> | <p>Se per "stazione appaltante" si intende in senso tecnico l'Ente che, ai sensi del c.d. codice dei contratti pubblici agisce come committente principale (ente pubblico o equiparato), la medesima dovrà fare istanza di certificazione solo qualora essa stessa sia parte del contratto da certificare.</p> |
| <p>È prevista una soglia di valore al di sotto del quale sussiste una esenzione dall'obbligo di certificazione del contratto di appalto o di subappalto?</p> | <p>No. L'obbligo di certificazione del contratto di appalto o di subappalto è indipendente dal valore dell'importo affidato. Pertanto, anche un contratto di subappalto relativo a minime lavorazioni all'interno di uno spazio confinato o a rischio di inquinamento deve essere soggetto all'obbligo di certificazione.</p> |
| <p>Cosa si aspetta di verificare il certificatore sul contratto d'appalto o di subappalto (ragion per cui se non lo verifica non emette la relativa certificazione)?</p> | <p>In tali casi, la Commissione procede, nella sostanza, a due tipi di verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima attiene alla tipologia contrattuale, il che significa che la Commissione valuta che il contratto oggetto di certificazione sia effettivamente un contratto di (sub)appalto e non, ad esempio, una sostanziale (e vietata) somministrazione irregolare di lavoratori; • la seconda concerne la qualificazione ed idoneità dell'impresa esecutrice ad operare nel luogo confinato, tenuto conto delle prescrizioni previste all'interno del DPR n. 177/2011. |
| <p>Si può far certificare un unico "contratto tipo" oppure occorre certificare tutti i contratti specifici, uno per uno?</p> | <p>La certificazione deve concernere la specifica attività all'interno del luogo confinato. È opportuno, pertanto, che ogni contratto venga sottoposto alla procedura di certificazione.</p> <p>Nel caso in cui le parti si accordano per la sottoscrizione di un accordo "quadro" seguito da ordinativi specifici, la certificazione dovrà concernere, pertanto, sia tale accordo quadro sia i singoli ordinativi che vanno ad integrarlo con riferimento ad elementi determinanti ai fini della valutazione sulla complessiva operazione (tipologia dell'intervento, durata e corrispettivo previsto).</p> <p>La Commissione dell'Università di Modena e Reggio Emilia solitamente valuta con le imprese la soluzione procedurale ottimale con il duplice scopo di raggiungere il risultato sostanziale richiesto dalla normativa e di evitare un eccessivo appesantimento burocratico delle procedure di certificazione.</p> |
| <p>Se l'impresa affidataria non è specializzata e subappalta le lavorazioni in luoghi confinati ad altra</p> | <p>Si ritiene che l'obbligo di certificazione concerna il solo subcontratto (subappalto), considerato che è la società</p> |

| | |
|--|--|
| <p>impresa specializzata, cosa si fa? Deve essere certificato solo oppure anche il subcontracto? In tal caso, a chi spetta l'incombenza di far certificare il subcontracto? All'impresa affidataria?</p> | <p>esecutrice di tale contratto che, in ultima analisi, svolge le attività all'interno del luogo confinato e deve essere dunque posta sotto la lente di ingrandimento anche al fine di verificare la sua qualificazione ai fini ed ai sensi del DPR n. 177/2011.</p> <p>Alla luce del riferimento alla certificazione del contratto di appalto "principale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), deve però intendersi che qualora committente (principale) e appaltatore operino entrambi in un luogo confinato, producendo interferenze, anche il contratto di appalto "principale" deve essere sottoposto a procedura di certificazione. L'attivazione della procedura di certificazione è a carico di entrambe le parti, con istanza congiunta.</p> |
| <p>La dismissione di serbatoi interrati (normalmente cisterne in ferro) contenenti gasolio, a servizio delle centrali termiche, è un'attività che viene svolta da ditte specializzate e in possesso delle necessarie autorizzazioni. Al termine dell'intervento, la certificazione di avvenuta bonifica deve essere inviata ai diversi enti coinvolti. La cisterna è senz'altro un luogo confinato ma, data la natura dell'attività di bonifica e le certificazioni che deve possedere l'esecutore, si applica comunque il DPR n. 177/2011?</p> | <p>Sì, il DPR n. 177/2011 si applica sulla base oggettiva della tipologia contrattuale adottata. Ne consegue che non vi sono esenzioni ricollegate ad eventuali certificazioni di qualità o abilitazioni in possesso dell'impresa esecutrice, comunque utili per dimostrare le caratteristiche dell'impresa e dunque per ottenere anche con maggiore tempestività il rilascio della certificazione.</p> |
| <p>Se una azienda appalta le manutenzioni ad una Società Global Service la quale, a sua volta, subappalta le attività da svolgersi in spazi confinati (ad esempio pulizia vasca antincendio, pulizia fosse biologiche, vasche di prima pioggia, ecc...), come ci si comporta?</p> | <p>Ogni volta che l'attività all'interno del luogo confinato o a rischio di inquinamento viene effettuata da parte di una impresa esecutrice sulla base di un contratto di subappalto, questo deve essere certificato.</p> <p>Non v'è dubbio, dunque, che il contratto tra la global service ed il subappaltatore che esegue i lavori nei luoghi confinati debba essere certificato e l'indagine verterà sia sulla legittimità del contratto sia sulla qualificazione di quest'ultima impresa.</p> <p>Nel caso il contratto tra la global service ed il subappaltatore sia strutturato nella forma dell'accordo quadro integrato dalla sottoscrizione di specifici ordinativi, allora la certificazione dovrà concernere sia l'accordo quadro, sia gli specifici ordinativi che lo vanno a completare ed a definire, tra l'altro, lo specifico luogo confinato o a rischio di inquinamento oggetto delle attività da parte del subappaltatore.</p> |
| <p>In un contratto di Global Service, se la Società Global Service affida interventi ad altre ditte, si deve intendere sub appalto da parte della committente o appalto diretto da parte della Società Global Service?</p> | <p>L'affidamento di servizi o opere da parte di una c.d. società di global service è irrilevante ai fini dell'inquadramento giuridico del contratto che le parti pongono in essere. L'operazione complessiva, da un punto di vista giuridico, va dunque inquadrata nell'alveo del contratto di subappalto che, in quanto tale, deve essere certificato.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>In caso di affidamento da parte della Società Global Service a ditta sub appaltatrice (o eventualmente direttamente appaltatrice nei suoi confronti), il Rappresentante del Datore Committente è da individuarsi nell'azienda committente o nella Società Global Service?</p> | <p>L'art. 3, comma 2, del DPR n. 177/2011 fa riferimento all'impresa committente, che è da individuarsi nella committente principale.</p> |
| <p>Considerato che nel caso di affidamenti da parte di un Consorzio non si pone in essere alcun subappalto, è corretto affermare che tali affidamenti non sono soggetti all'obbligo di certificazione?</p> | <p>Da un punto di vista formale, l'affermazione appare corretta.</p> <p>Da un punto di vista sostanziale, che è particolarmente rilevante nel caso di specie, considerato che si tratta di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori che eseguono attività pericolose, appare opportuno tenere in considerazione del fatto che un orientamento della giurisprudenza di legittimità estende la solidarietà prevista per il contratto di appalto anche al caso di lavori eseguiti da una società consorziata in considerazione del fatto che il negozio di affidamento, sebbene non assimilabile sul piano giuridico-formale ad un subappalto, costituisce un sostanziale subappalto.</p> <p>Per cautela, dunque, si consiglia di procedere alla certificazione anche del negozio di affidamento tra Consorzio ed Impresa consorziata.</p> |
| <p>Se, anziché stipulare un contratto di subappalto, si procede mediante la costituzione di una ATI, è necessario certificare il contratto?</p> | <p>Anche in questo caso è importante considerare il profilo sostanziale, posto che vi è il rischio che l'ATI venga costituita al mero fine di aggirare la disciplina di cui al DPR n. 177/2011 ed in particolare proprio l'obbligo connesso alla certificazione del contratto di subappalto.</p> <p>Una tale presunzione potrebbe emergere laddove le parti, nei rapporti pregressi, abbiano stipulato una pluralità di contratti di subappalto, talché si potrebbe dedurre che le stesse avrebbero seguito a conferire tale veste giuridica ai rapporti <i>inter partes</i> se non fosse stato emanato l'art. 2, comma 2, del DPR n. 177/2011 che prevede, per l'appunto, l'obbligo di certificazione dei contratti di subappalto.</p> <p>Sulla equiparazione, peraltro, del modello organizzativo tramite ATI al consorzio (e per il tramite di questo all'appalto) si veda l'atto 22 luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.</p> <p>Per cautela, dunque, si consiglia di procedere anche alla certificazione del contratto di appalto in favore dell'ATI, con allegazione anche del relativo atto di costituzione dell'ATI stessa, al fine di consentire alla commissione di verificare la qualificazione dell'impresa, partecipante all'ATI, che andrà a svolgere le attività all'interno del luogo confinato o a rischio di inquinamento.</p> <p>Infine, si precisa che è invalsa recentemente, anche negli appalti privati, la prassi di costituire ATI. La prassi non appare illegittima sebbene la normativa sulle ATI sia contenuta nel codice dei contratti pubblici, sulla base del</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>principio generale contenuto nell'art. 1322, comma 2, c.c.. Tuttavia, particolarmente in questo specifico caso l'ipotesi dell'applicazione della norma del DPR n. 177/2011 sull'obbligo di certificazione del subappalto appare ancor più ragionevole sulla base del principio della "sussunzione attraverso la causa".</p> |
|--|--|

Requisiti per operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011

A cura di Lorenzo Maria Pelusi

| | |
|--|---|
| <p>In caso di esecuzione diretta dei lavori, senza il ricorso ad appalti.</p> | <p>In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di luoghi di cui si abbia la disponibilità giuridica.</p> |
| <p>Qualsiasi attività lavorativa in questo settore può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che facciano integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.</p> | <p>Restano applicabili i criteri di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, co. 1, lett. a) del d.lgs. 81/08.</p> |
| <p>In caso di lavori eseguiti da imprese familiari o lavoratori autonomi, è richiesta l'integrale applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce come facoltative la sorveglianza sanitaria e la formazione per questi soggetti.</p> | <p>Puntuale e dettagliata informazione che il committente deve porre in essere in favore di tutti i lavoratori prima del loro accesso in questi ambienti. In particolare l'informazione deve avere ad oggetto le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare gli esecutori dei lavori, tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e le misure di prevenzione e emergenza adottate dal committente in relazione alla propria attività. Detta attività informativa deve essere realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.</p> |
| <p>almeno il 30% della forza lavoro impiegata in questi lavori deve avere esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e</p> | <p>il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ed essere assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quest'ultima condizione può alternativamente essere adempiuta tramite la preventiva certificazione, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. n. 276/2003, dei contratti di lavoro riconducibili a tipologie contrattuali diverse dal tempo indeterminato o dei contratti di appalto. Il requisito dell'esperienza almeno triennale, ma non anche quello relativo alla tipologia contrattuale, deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.</p> | <p>che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento prescritte dal DPR. Questo rappresentante, che deve essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, è chiamato a vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e a limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale del committente.</p> |
| <p>Informazione e formazione di tutto il personale mirate ai fattori di rischio propri delle attività svolte in questi ambienti, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.</p> | <p>I contratti di subappalto relativi a lavori da eseguirsi in questi ambienti devono esser stati preventivamente oggetto di espressa autorizzazione del committente e devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</p> |
| <p>Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri di queste attività lavorative, accompagnato dall'avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.</p> | |
| <p>Addestramento di tutto il personale impiegato relativamente all'applicazione di specifiche procedure di sicurezza.</p> | |
| <p>Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva.</p> | |
| <p>Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore – compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo – con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> | |
| <p>Durante tutte le fasi delle lavorazioni in questi ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.</p> | |

Definizione e criteri per identificare gli ambienti confinati e sospetti di inquinamento

A cura di Giada Benincasa e Irene Tagliabue

NORMATIVA STATUNITENSE

Le norme **OSHA** hanno oltre cinque definizioni di *confined spaces* a seconda del contesto in cui ci si trova ad operare (29 CR OSHA 1910.146, 1926.21 1915 Subpart B, 1917, 1917 1917.2, 1918, 1918.2)

La definizione più generale prevede che sia definito come *confined space*:

“Uno spazio abbastanza grande e configurato affinché un lavoratore possa accedervi interamente per eseguire il lavoro assegnato, che ha limitati o ristretti accessi per l’entrata/uscita, che non è progettato per un’attività continua”

Lo spazio confinato è, quindi, un luogo in cui sussistono le seguenti condizioni:

| | | |
|---|--|---|
| Non è progettato per essere occupato continuativamente da un lavoratore | Crea limitazioni e/o impedimenti per l’ingresso o l’uscita (cioè non si riesce ad entrare o uscire senza piegarsi, senza ostacoli, senza salire o scendere, senza girarsi o contorcersi) | Largo abbastanza da consentire ad un lavoratore di entrare interamente con il corpo ed eseguire il lavoro assegnato |
|---|--|---|

NORMATIVA ITALIANA

Per quanto riguarda il panorama nazionale, ad oggi, non ci sono definizioni puntuali ed esplicite del concetto di “spazio confinato”. I riferimenti in materia si trovano nel **T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008)**:

Art. 66

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

“[...] pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri [...]”

Art. 121

Presenza di gas negli scavi

“[...] pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, [...] pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose [...]”

Allegato IV – punto 3

Requisiti dei luoghi di lavoro

“Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40. [...]”

DOCUMENTI

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81



Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219)

DPR 14 settembre 2011, n. 177





Commissione di Certificazione
Centro Studi DEAL
Presidente prof. Michele Tiraboschi
Dipartimento di Economia Marco Biagi



@DEALunimore

@certifica_MO

www.certificazione.unimore.it